



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro della giustizia (ALFANO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2010

Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10,
recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti
penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale

INDICE

| | | |
|-------------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 5 |
| Allegato | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 8 |
| Testo del decreto-legge | » | 9 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del decreto-legge contiene nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise.

Il comma 1 apporta due modifiche all'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale.

La prima modifica, da una parte, estende la competenza della corte di assise anche al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione); dall'altra, la esclude espressamente per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* dello stesso codice (associazioni di tipo mafioso anche straniera), comunque aggravato.

La seconda modifica prevede l'inserimento, nel citato articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, di una lettera *d-bis*) che attribuisce alla corte di assise la competenza per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, ad eccezione dei delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, comunque aggravati, e dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Questo intervento consente una più adeguata ripartizione della competenza tra corti di assise e tribunali, assicurando, altresì, una partecipazione più ampia dei cittadini all'amministrazione della giustizia.

Inoltre, esso attribuisce al tribunale la competenza in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso, con riferimento anche alle ipotesi aggravate che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, rientrerebbero, *quoad poenam*, nella competenza della corte di assise. In questo modo, si è reso omogeneo il regime

della competenza rispetto a tutte le fatti specie contemplate nell'articolo 416-*bis* del codice penale.

Quanto ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che le modifiche alla competenza per materia della corte di assise trovano applicazione solo nei casi in cui l'azione penale non venga esercitata prima del 30 giugno 2010; negli altri casi continueranno, pertanto, ad applicarsi le disposizioni previgenti.

L'articolo 2 contiene una disposizione relativa ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, comunque aggravati, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. La norma stabilisce che, in questi casi, è competente il tribunale, salvo che il dibattimento davanti alla corte di assise sia già stato dichiarato aperto (*ex* articolo 492 del codice di procedura penale).

Tale disciplina si è resa necessaria e urgente in seguito alla sentenza n. 4964 dell'8 febbraio 2010, con la quale la Corte di Cassazione, risolvendo un conflitto negativo di competenza fra un tribunale e una corte di assise, ha affermato che, per effetto degli aumenti di pena introdotti dall'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato l'articolo 416-*bis*, quarto comma, del codice penale), nei confronti di coloro che promuovono, dirigono ovvero organizzano l'associazione di tipo mafioso, allorquando sia contestata l'aggravante dell'associazione armata (articolo 416-*bis*, quarto comma, del codice penale), la competenza appartiene alla corte di assise.

Posto che, invece, molti di questi procedimenti sono stati incardinati dinanzi al tribunale, sulla base di una interpretazione delle

norme in materia di competenza e di attribuzione che la Corte di Cassazione ha giudicato erronea, sussiste il rischio concreto che dibattimenti importanti e complessi possano essere annullati.

L'incompetenza per materia cosiddetta «per difetto» (derivante, cioè, dall'appartenza del reato alla cognizione di un giudice superiore) può, infatti, essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (articolo 21, comma 1, del codice di procedura penale), imponendo di iniziare *ex novo* anche processi che hanno già percorso più gradi di giudizio. In questi casi, il sensibile allungamento dei tempi del procedimento e delle sue singole fasi, conseguente alle declaratorie di incompetenza, comporta anche il rischio della scadenza dei termini di custodia cautelare nei confronti di un rilevante nu-

mero di soggetti imputati di appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Tanto premesso, l'articolo 2 attribuisce al tribunale la competenza per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, comunque aggravati, anche con riferimento ai procedimenti in corso, salvo che in essi sia già stato dichiarato aperto il dibattimento dinanzi alla corte di assise. In passato, una simile modifica era stata apportata, per ragioni analoghe, con il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 1999, n. 109, relativamente ai delitti di rapina e di estorsione aggravati. L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria che esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge prevede, da un lato, l'esclusione della competenza della corte di assise per i delitti di associazioni di tipo mafioso, comunque aggravati e, dall'altro, l'estensione della competenza della stessa corte per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, ad esclusione dei delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia un sostanziale effetto compensativo derivante dalle presenti disposizioni per la cui applicazione non si prevede di modificare l'attuale assetto organizzativo giudiziario in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Codice di procedura penale.

... *Omissis* ...

Sezione II

COMPETENZA PER MATERIA

Art. 5. (*Competenza della corte di assise*). - 1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

3-bis. Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa

facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.

3-ter. Nei casi previsti dal comma *3-bis*, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. Nei casi previsti dal comma *3-bis*, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale.

4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nei commi 3 e *3-bis*, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o sugli altri motivi di impugnazione, presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma *3-ter*.

5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010.

Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di assise, al fine di prevenire le difficoltà pratiche conseguenti ai recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di attribuzione della competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disciplina sulla competenza della corte d'assise e dei tribunali, al fine di consentire una migliore organizzazione dell'amministrazione della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche in materia di competenza della corte di assise)

1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d)».

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale.

Articolo 2.

(Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2010.

NAPOLITANO

BERLUSCONI – ALFANO

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

